



Deliberazione n.16/SEZAUT/2012/INPR

C o r t e d e i C o n t i

Sezione delle autonomie

Adunanza del 13 dicembre 2012

Presieduta dal Presidente della Corte – Presidente della Sezione delle autonomie

Luigi GIAMPAOLINO

Composta dai magistrati:

Presidenti di Sezione: Giuseppe Salvatore LAROSA, Nicola MASTROPASQUA, Vittorio GIUSEPPONE, Mario FALCUCCI, Giorgio PUTTI, Raffaele DEL GROSSO, Ciro VALENTINO, Ennio COLASANTI, Raffaele DAINELLI, Maurizio TOCCA, Enrica LATERZA, Anna Maria CARBONE

Supplenti: Consiglieri Rosario SCALIA, Diana CALACIURA, Gianfranco POSTAL, Fabio Gaetano GALEFFI, Ugo MARCHETTI
Primo Referendario Francesco ALBO
Referendari Oriella MARTORANA, Antonio DI STAZIO

Consiglieri: Teresa BICA, Francesco PETRONIO, Carmela IAMELE, Alfredo GRASSELLI, Rinieri FERONE, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213, in particolare l'art. 3, co. 1, lett. r) che, nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevede l'adozione di Linee guida deliberate dalla

Sezione delle autonomie della Corte dei conti ai fini dell'esame del piano di riequilibrio;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e modificato dalle stesse con le deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione n. 229 del 19 giugno 2008;

Vista la nota prot. n. 9604/AUT/A91/P del 10/12/2012, con la quale il Presidente della Corte ha convocato la Sezione delle Autonomie per l'adunanza odierna;

Uditi i relatori, Cons. Francesco Petronio e Cons. Rinieri Ferone

DELIBERA

di approvare l'unito documento, che e' parte integrante della presente deliberazione, riguardante le linee guida ed i criteri per l'istruttoria del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-*quater* del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera r) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213.

I Relatori

F.to Francesco Petronio

F.to Rinieri Ferone

Il Presidente

F.to Luigi Giampaolino

Depositata in Segreteria il 20 dicembre 2012

Il Dirigente

F.to Romeo Francesco Recchia

Linee Guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-*quater*, TUEL commi 1-3)

Il Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, con l’art. 3, co. 1 lettera r), ha inserito, nel Titolo VIII – Enti locali deficitari o dissestati – del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL), l’art. 243-*bis* che prevede un’apposita procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario. Si tratta di una terza fattispecie che si aggiunge alle situazioni, elencate dagli artt. 242 e 244 del TUEL, di Enti in condizioni strutturalmente deficitarie ed Enti in situazioni di dissesto finanziario.

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dai nuovi articoli 243-*bis*, *ter* e *quater* del TUEL, si inserisce, quindi, in un sistema in cui sono prefigurate, in una graduale articolazione, le situazioni di precarietà delle gestioni amministrative ed in parallelo i rimedi per farvi fronte. Le misure previste prendono le mosse da quelle per il ripiano dei debiti, nonché dell’eventuale disavanzo di amministrazione e da quelle necessarie per il ripristino del pareggio, laddove si prevedono disavanzi di gestione o di amministrazione per squilibri della gestione di competenza o dei residui. Di maggiore spessore sono gli interventi previsti per le condizioni di deficitarietà strutturale e ancor più quelli in tema di dissesto. In tale sistema articolato e tendenzialmente completo si è, quindi, inserita la procedura del cosiddetto “dissesto guidato” di cui all’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 che, prima dell’ultimo intervento normativo, rappresentava il rimedio di chiusura di un sistema di salvaguardia delle gestioni degli enti locali. Sull’applicazione di tale ultima procedura, questa Sezione ha avuto occasione di pronunciarsi con la deliberazione 2/AUT/2012/QMIG.

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale presuppone una situazione di evidente deficitarietà strutturale prossima al dissesto, che potrebbe dar luogo al procedimento del c.d. “dissesto guidato”, ma che si svolge privilegiando l’affidamento agli organi ordinari dell’ente della gestione delle iniziative per il risanamento.

Il legislatore si dimostra ben avvertito della sostanziale prossimità delle situazioni regolate dal novellato art. 243 TUEL, rispetto a quelle che conducono al dissesto, tanto che vengono introdotte disposizioni tese a regolare l’eventuale coesistenza delle due procedure. Il ricorso al piano di riequilibrio è, infatti, precluso qualora la Sezione regionale di controllo abbia già assegnato il termine per l’adozione delle misure correttive, nel corso della procedura

ex art. 6, comma 2, d.lgs 149/2011. Al riguardo è opportuno precisare che, con norma transitoria (art. 243-bis) è stabilito che la preclusione opera solo se la Sezione Regionale di controllo abbia assegnato il termine specificato dall'art. 6, comma 2 del d. lgs. 149/2011 dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Sul punto non va trascurato di considerare che, pur in presenza di una rigorosa impostazione dei criteri di risanamento della gestione, la maggiore ampiezza del tempo di esecuzione del piano, protratto in sede di conversione ad un arco decennale, vincola anche le future gestioni per cui la graduazione, negli anni di durata del piano, della percentuale del ripiano del disavanzo di amministrazione e degli importi da prevedere nei bilanci per il finanziamento dei debiti fuori bilancio (art. 243-bis, comma 6, lettera d) deve privilegiare un maggior peso delle misure nei primi anni del medesimo piano e, preferibilmente, negli anni residui di attività della consiliatura e comunque nei primi 5 anni.

La procedura per il riequilibrio finanziario è cadenzata, con termini perentori, per lo svolgimento degli adempimenti e richiede l'intervento della Corte dei conti nelle sue diverse articolazioni in fasi e momenti diversi del procedimento. La Sezione delle Autonomie della Corte è chiamata, preventivamente, a deliberare apposite Linee Guida necessarie ad orientare i criteri dell'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte dell'apposita sottocommissione della Commissione per la finanza e gli organici degli EE.LL. Le Sezioni regionali di controllo possono fornire indicazioni alla sottocommissione sul caso concreto all'esame sin dall'avvio della fase istruttoria. All'esito della prima fase della procedura, la sottocommissione redige una relazione finale, successivamente trasmessa alla competente Sezione regionale della Corte che, sulla base della valutazione della congruenza delle misure che si intendono adottare ai fini del riequilibrio, emette una deliberazione motivata per l'approvazione del piano o, in caso contrario, di diniego.

La deliberazione della Corte dei conti, in ordine all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, è comunicata al Ministero dell'interno e può essere impugnata entro 30 giorni (ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione) nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Le stesse Sezioni riunite decidono in unico grado, i ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*quater*.

Le funzioni delle Sezioni regionali di controllo non sono limitate all'approvazione del piano: infatti, successivamente a tale adempimento, spetta ad esse il compito di vigilare sull'esecuzione dello stesso, effettuando, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 6, lett. a) i controlli

già previsti dall'art. 1, comma 168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed ora riportati nel testo dell'art. 148-*bis* del TUEL, ed emettendo, all'occorrenza, apposita pronuncia.

L'iniziativa è rimessa agli organi rappresentativi degli enti attraverso l'adozione della deliberazione consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale che deve essere trasmessa, entro 5 gg. dalla data di esecutività, alla Sezione Regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.

Il Consiglio dell'Ente locale, nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura, deve approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.

Presupposto necessario per accedere alla procedura di riequilibrio è la regolare approvazione del bilancio di previsione e dell'ultimo rendiconto nei termini di legge; ciò in quanto è necessario che le successive proiezioni abbiano come punto iniziale di riferimento una situazione consacrata in documenti ufficiali. Al riguardo deve essere anche rilevato che l'avvio della procedura non comporta la sospensione dei termini per la presentazione dei documenti contabili; infatti a differenza di quanto previsto nel caso di dissesto dall'art. 248 del TUEL non si rinviene una norma espressa in tal senso. Nel silenzio del legislatore la norma va interpretata nel significato letterale (*ubi voluit dixit*), anche perché è utile disporre della rappresentazione certa e veritiera di partenza, al fine di valutare la sostenibilità del piano.

L'avvio della Procedura per il risanamento pluriennale, ancor prima dell'approvazione del piano, comporta la sospensione delle azioni esecutive, determinando una compressione dei diritti dei terzi creditori. La facoltà di revocare l'istanza di ricorso alla procedura, in linea generale ammissibile in assenza di contraria previsione, dovrebbe comunque essere esercitata non oltre i 60 giorni previsti dalla norma (ex art. 243-*bis* comma 5 del TUEL) per la presentazione del piano.

Il piano di riequilibrio deve essere deliberato entro 60 gg. dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1 dell'art. 243-*bis* del TUEL e, quindi, trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la finanza e gli organici degli EE.LL.

La durata massima del Piano è decennale; esso deve essere corredato del parere dell'Organo di revisione economico-finanziario, che assume un ruolo essenziale sia nella predisposizione del piano che ai fini del controllo della sua attuazione.

Il piano viene istruito dalla sottocommissione, che nel termine di 60 gg, redige la relazione finale; tale termine può soggiacere a sospensione, nel caso in cui si renda necessario

procedere ad acquisizione documentale e a richieste istruttorie, per il periodo che impiega l'Ente per fornire risposte e, comunque, non oltre i 30 giorni .

Le Linee Guida della Sezione delle Autonomie offrono indicazioni sulla corretta applicazione della nuova procedura, al fine di superare possibili difficoltà nell'esegesi delle norme e per renderne l'interpretazione tendenzialmente uniforme. Esse mirano, in particolare, a fornire criteri per verificare l'esatta determinazione dei fattori di squilibrio presenti nella gestione dell'ente, nonché l'attendibilità e sostenibilità delle misure rivolte al superamento della situazione critica.

Le indicazioni contenute nelle specifiche Linee Guida non possono non considerare le analoghe istruzioni presenti nelle Linee Guida ex art. 1, co. 166 e seguenti della legge 266/2005 - compilate dagli organi di revisione - per il bilancio e il rendiconto nelle parti in cui esaminano le stesse questioni rilevanti per la procedura di riequilibrio pluriennale.

Va sottolineato, quindi, il supporto che si può ricevere, nelle valutazioni finalizzate allo svolgimento della procedura di riequilibrio, dai dati raccolti nei questionari annessi alle suddette Linee Guida, utilizzati per gli accertamenti, demandati alla Corte, in merito alla corretta attuazione degli interventi previsti dalle norme e, in particolare, per verificare la presenza di gravi squilibri finanziari nella gestione degli enti.

Inoltre, le Sezioni regionali nella sede del controllo sui rendiconti e sui bilanci hanno avuto frequente occasione di rilevare situazioni di squilibrio e profili d'irregolarità e richiamato gli organi rappresentativi degli enti a porre in essere i correttivi necessari per scongiurare situazioni più gravi, che avrebbero potuto determinare il dissesto. Per tale ragione, nella fase istruttoria, è necessario acquisire le delibere delle Sezioni Regionali di controllo sui bilanci e rendiconti relative ad un significativo periodo. A tale riguardo, va anche ricordato che i dati impiegati per i riscontri in tale sede sono quelli verificati dall'organo di revisione che, per la loro provenienza, assumono maggiore significatività.

Nella procedura in esame le Linee Guida non si rivolgono agli organi di revisione, ma alla sottocommissione e la guidano nella valutazione dei piani. Tali indirizzi risultano importanti anche per le Sezioni regionali a supporto delle funzioni di controllo esercitate. L'attività dei revisori è prevista sin dalla fase di redazione del piano di riequilibrio. Il loro intervento, che prosegue anche in successivi passaggi della procedura, con le scadenze temporali previste dalla legge, può rivelarsi di ausilio anche per asseverare dati e valutazioni espresse nello stesso piano durante tutto il percorso di approvazione e realizzazione e consentire momenti di confronto con le Sezioni regionali.

Le istruzioni delle Linee Guida, deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, si rivolgono particolarmente alla fase istruttoria da parte della sottocommissione, indicando elementi da acquisire per una ponderata valutazione del piano; le Linee Guida non precludono l'effettuazione di ulteriori e maggiormente calibrate richieste istruttorie, da parte della competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti, estese anche alla fase di verifica.

Tra gli elementi da prendere in considerazione per inquadrare la gravità della situazione di squilibrio è utile raccogliere una dettagliata descrizione delle caratteristiche dell'Ente quali: la collocazione geografica (ad esempio: isola, ente montano) la popolazione residente (il trend demografico recente) la percentuale di popolazione immigrata, i flussi temporanei di residenti (vocazione turistica).

Presupposto indefettibile per la positiva valutazione dei piani di rientro è che si possa constatare l'adeguamento al complesso delle regole di coordinamento della finanza pubblica contenute nelle vigenti norme in tema di finanza locale, quali il rispetto del patto di stabilità interno, le misure per la riduzione della spesa di personale e quelle in tema di società partecipate, limiti all'indebitamento, dismissioni patrimoniali, ecc..

Se al momento di avvio della procedura la situazione dell'ente non risulti allineata a tali prescrizioni è necessario che il piano contenga misure atte a consentirne il rispetto entro il primo periodo di attuazione del programma di risanamento.

E'altresì necessario che il piano contenga una quantificazione veritiera e attendibile dell'esposizione debitoria, in stretta ottemperanza a quanto previsto dalle norme che stabiliscono il contenuto obbligatorio del piano. A tale riguardo è necessario tenere presente l'art. 6 co. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede l'allineamento con i dati contabili degli organismi partecipati.

Nel contesto delle misure necessarie ad assicurare il graduale riequilibrio finanziario, assume rilievo, tra le altre, la verifica della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate e dei relativi costi ed oneri, richiedendo l'adozione, ove non sia stato già provveduto, delle misure legislative di liquidazione e privatizzazione degli organismi partecipati secondo i criteri espressamente previsti.

La verifica del rispetto del complesso delle regole della gestione finanziaria imposte agli enti locali è un punto fermo nel corso della procedura di risanamento; infatti le situazioni di squilibrio si generano laddove ci si è discostati da criteri di sana gestione desumibili dalle norme e dai principi contabili e in molti casi laddove si siano generati fattori critici che non trovavano rappresentazione in bilancio.

Nella rilevazione dell'entità della situazione iniziale di squilibrio è, quindi, di assoluto rilievo un'attenta indagine sulla presenza di oneri latenti non adeguatamente considerati dall'Ente, in modo da poterne stimare le ricadute negli anni di svolgimento della procedura di risanamento.

Sul punto soccorrono ampiamente tutte le valutazioni effettuate dalle Sezioni regionali di controllo nel corso degli ultimi anni in tema di effettività dell'equilibrio esposto nei documenti contabili avendo considerazione di fenomeni quali: rinvio di contabilizzazione ad esercizi successivi; debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento; presenza di residui attivi vetusti; disallineamento nelle partite di giro e nei fondi vincolati; situazioni critiche delle società partecipate in corso di emersione; contenzioso ecc..

L'esigenza di dare immediato avvio alle attività finalizzate ai complessi adempimenti previsti dalla procedura per il riequilibrio pluriennale comporta che il primo schema di Linee Guida debba essere emesso tempestivamente e potrà essere suscettibile di adattamenti anche per via del necessario coordinamento con le Linee Guida degli organi di revisione per i bilanci 2013 e rendiconti 2012. Le nuove Linee Guida ex art. 243-*bis* del TUEL, superata la fase iniziale di avvio, dovranno essere, quindi, adeguatamente raccordate con le modalità di monitoraggio e controllo proprie delle Linee Guida degli organi di revisione, già ampiamente collaudate.

La nuova procedura rappresenta, nell'ambito dell'attuale problematico panorama della finanza locale, un utile rimedio per scongiurare la più grave situazione di dissesto. Tuttavia essa deve essere rigorosamente attuata e sottoposta a scrupolosi controlli sulla regolarità della gestione e sul puntuale procedere del percorso di risanamento, perché potrebbe rivelarsi un dannoso *escamotage* per evitare il trascinarsi verso una situazione di dissesto da dichiarare ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. 149/2011, diluendo in un ampio arco di tempo soluzioni che andrebbero immediatamente attuate.

SCHEMA ISTRUTTORIO

Le istruzioni che seguono sono rivolte in via principale alla sottocommissione per guidare l'istruttoria sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Riguardano tutti gli enti che hanno facoltà di accedere alla procedura.

SEZIONE PRIMA - FATTORI E CAUSE DELLO SQUILIBRIO

1. Pronunce della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e misure correttive adottate dall'ente locale

1.1 Verificare le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale, ai sensi dell'art. 1, comma 168 della L. 266/2005, per comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla Sezione Regionale della Corte dei conti.

Se ricorre la fattispecie:

1.1.a Analisi delle eventuali delibere della Corte dei conti (che devono essere allegate);

1.2.b Analisi delle misure correttive adottate dall'ente locale.

1.2 Verificare se l'organo di revisione economico-finanziario abbia, in passato, segnalato problematiche relative alla sana gestione finanziaria o al mancato rispetto del patto di stabilità interno. Tale informazione può essere anche desunta dal parere dell'organo di revisione economico-finanziario che deve corredare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

1.3 L'Organo di revisione deve esprimere le proprie valutazioni sia in relazione alla consistenza della "massa passiva" che l'Ente dichiara di dover ripianare, sia in relazione alla bontà delle misure individuate nel Piano, valutando l'attendibilità delle previsioni alla luce dell'esperienza maturata in ordine alla situazione dell'Ente.

2. Patto di stabilità

Verificare il rispetto o meno del patto di stabilità interno nell'ultimo triennio e le ragioni esposte dall'Ente nel caso di mancato rispetto.

3. Andamenti di cassa

3.1 – Analisi sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria

	Rendiconto esercizio n - 2	Rendiconto esercizio n-1	Bilancio esercizio n
Entità anticipazioni complessivamente corrisposte *(accertato al Tit. V)			
Entità anticipazioni complessivamente restituite *(impegno al Tit.III)			
Entità anticipazioni non restituite al 31.12			
Limite anticipazione concedibile ai sensi dell'art.222 TUEL			
Entità delle somme maturate per interessi passivi			
Entità massima delle entrate a specifica destinazione utilizzata in termini di cassa ex art. 195 TUEL con corrispondente vincolo sull'anticipazione di tesoreria concedibile			

Esposizione massima di tesoreria			
Giorni di utilizzo delle anticipazioni			

3.2 L'Ente espone l'andamento nel triennio, evidenziando le principali ragioni dello squilibrio.

3.3 Nel caso di utilizzo di entrate aventi specifica destinazione, ex art. 195 TUEL, è necessario verificare se l'Ente abbia correttamente ricostituito la consistenza delle somme vincolate.

Qualora, nell'ultimo triennio, al 31.12, non sia stata ricostituita la consistenza iniziale, verificarne le cause.

L'Ente, ove ricorra la fattispecie, deve esporre ogni criticità o anomalia rilevata, in relazione ai vincoli di cassa.

4. Analisi sugli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale

4.1 Equilibrio di parte corrente

<i>Per il Conto del Bilancio vanno indicati Accertamenti ed Impegni di competenza. Per il Bilancio le Previsioni definitive</i>	Rendiconto esercizio n - 2	Rendiconto esercizio n-1	Bilancio esercizio n
Entrate titolo I			
Entrate titolo II			
Entrate titolo III			
Totale titoli I,II,III (A)			
Spese titolo I (B)			
Rimborso prestiti (C) parte del Titolo III*			
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)			
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+) / Copertura disavanzo (-) (E)**			
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui:			
<i>Contributo per permessi di costruire (fino al 2012)</i>			
<i>Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali</i>			
<i>Altre entrate (specificare)</i>			
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di cui			
<i>Proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada</i>			
<i>Altre entrate (specificare)</i>			
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)			
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F-G+H)			

*Il dato da riportare è quello del Titolo III depurato dell'intervento 1 "rimborso per anticipazioni di cassa" e, dove esistente, della quota di mutui e prestiti estinti anticipatamente con ricorso a nuovo indebitamento o con utilizzo dell'avanzo d'amministrazione.

**In caso di applicazione di avanzo di amministrazione (e maggiore di 0), acquisire dall'Ente la dimostrazione dell'utilizzo.

4.2 Equilibrio di parte capitale

<i>Per il Conto del Bilancio vanno indicati Accertamenti ed Impegni di competenza. Per il Bilancio le Previsioni definitive</i>	Rendiconto esercizio n - 2	Rendiconto esercizio n-1	Bilancio Esercizio n
Entrate titolo IV			
Entrate titolo V *			
Totale titoli IV,V (M)			
Spese titolo II (N)			
Differenza di parte capitale (P=M-N)			
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G)			
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale] (Q)			
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni (P+Q-F+G-H)			

*categorie 2,3 e 4.

4.3 Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

Indicare esclusivamente la parte di entrate o di spese che hanno avuto, negli ultimi 3 esercizi, carattere di eccezionalità e/o non ripetitività.

Entrate	Accertamenti di competenza		
	Rendiconto esercizio n - 2	Rendiconto esercizio n-1	Bilancio esercizio n
Tipologia			
Contributo rilascio permesso di costruire			
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria			
Entrate per eventi calamitosi			
Canoni concessori pluriennali			
Sanzioni al codice della strada			
Plusvalenze da alienazione			
Altre *			

*inserire il dato finanziario aggregato e specificare le tipologie nel campo 'note', indicando i relativi importi

Spese	Impegni di competenza		
Tipologia	Rendiconto esercizio n - 2	Rendiconto esercizio n-1	Bilancio esercizio n
Consultazioni elettorali o referendarie locali			
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi			
Oneri straordinari della gestione corrente			
Spese per eventi calamitosi			
Sentenze esecutive ed atti equiparati			
Altre *			
Totale			

* inserire il dato finanziario aggregato e specificare le tipologie di dettaglio nel campo 'note', indicando i relativi importi.

Note per le "Altre" entrate

Tipologie	Importi		
	Rendiconto esercizio n - 2	Rendiconto esercizio n-1	Bilancio esercizio n

Note per le "Altre" spese

Tipologie	Importi		
	Rendiconto esercizio n - 2	Rendiconto esercizio n-1	Bilancio Esercizio n

5. Risultato di amministrazione

5.1 Dimostrazione del risultato di amministrazione riferito all'ultimo triennio:

	Rendiconto esercizio n-3			Rendiconto esercizio n-2			Rendiconto esercizio n-1		
	Residui	Competenza	Totale	Residui	Competenza	Totale	Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa al 1° gennaio									
Riscossioni									
Pagamenti									
Fondo cassa al 31 dicembre (A)									
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (B)									
<i>Differenza (C=A-B)</i>									
Residui attivi (D)									
Residui passivi (E)									
<i>Differenza</i>									
Risultato di amministrazione (+/-) (C+D-E)									

	Rendiconto esercizio n-3	Rendiconto esercizio n-2	Rendiconto esercizio n-1
Risultato di amministrazione (+/-)			
<i>di cui:</i>			
a) Vincolato			
b) Per spese in conto capitale			
c) Per fondo ammortamento			
d) Per Fondo svalutazione Crediti			
e) Non vincolato (+/-) *			

* Il fondo non vincolato va espresso in valore positivo se il risultato di amministrazione è superiore alla sommatoria dei tre fondi vincolati. In tal caso, esso evidenzia la quota di avanzo disponibile. Va invece espresso in valore negativo se la sommatoria dei tre fondi vincolati è superiore al risultato di amministrazione poiché, in tal caso, esso evidenzia la quota di disavanzo applicata (o da applicare) obbligatoriamente al bilancio di previsione per ricostituire integralmente i fondi vincolati (compreso il fondo ammortamento ex art. 187, comma 2, lett. A del TUEL).

5.2 Verificare, nel caso in cui ricorra la fattispecie nell'ultimo esercizio e nei due precedenti, se siano state adottate le misure indicate nell'art.193 del TUEL per il ripiano dei disavanzi e con quali effetti.

In caso affermativo, l'Ente descrive brevemente gli interventi più significativi posti in essere e la sottocommissione acquisisce i provvedimenti adottati dall'Ente.

5.3 Verificare se negli esercizi precedenti siano stati conservati residui attivi dei titoli I e III risalenti ad annualità antecedenti il quinquennio o crediti di dubbia esigibilità, che potrebbero aver assorbito la parte di avanzo di amministrazione utilizzata.

6. Risultato di gestione

La Sottocommissione acquisisce le attestazioni sul risultato di gestione dell'ultimo triennio dal conto del bilancio.

Quadro riassuntivo della gestione di competenza

		Rendiconto esercizio n-3	Rendiconto esercizio n-2	Rendiconto esercizio n-1
Accertamenti	(+)			
Impegni	(-)			
Risultato gestione di competenza				
Applicazione dell'eventuale Avanzo di amministrazione non vincolato (dell'esercizio precedente)				
utilizzo dell'avanzo:				
Titolo I -spese correnti				
Titolo II - spese in conto capitale				
Titolo III - rimborso di prestiti (quota capitale)				
Risultato della gestione di competenza al netto dell'utilizzo dell'avanzo				

Il risultato di competenza si è così determinato:

Riscossioni in conto competenza	(+)			
Pagamenti in conto competenza	(-)			
<i>Differenza</i>				
residui attivi di competenza				
residui passivi di competenza	(-)			
<i>Differenza</i>	(B)			
Risultato gestione di competenza (A)-(B)				

7. Analisi della capacità di riscossione nel triennio

	Rendiconto esercizio n-3			Rendiconto esercizio n-2			Rendiconto esercizio n -1		
	Accertamenti (A)	Riscossioni (R)	Capacità di riscossione % (R/A)*100	Accertamenti (A)	Riscossioni (R)	Capacità di riscossione % (R/A)*100	Accertamenti (A)	Riscossioni (R)	Capacità di riscossione % (R/A)*100
Titolo I - Tributi propri									
Titolo II - Trasferimenti correnti									
Titolo III - Entrate extratributarie									
Totale Entrate Correnti									

* Dati riportati in automatico dalla tabella di cui al punto 4

Dimostrazione degli esiti dell'attività di recupero dell'evasione tributaria nel triennio precedente

	Rendiconto esercizio n-3	Rendiconto esercizio n-2	Rendiconto esercizio n -1
Previsione			
Accertamento (A)			
Riscossione c/competenza (B)			
Riscossione c/residui			
Capacità di riscossione in c/competenza (B/A)%			

Verificare che le somme indicate siano riferibili direttamente e con certezza all'attività di recupero dell'evasione e che sussistano, ad esempio, autonomi provvedimenti di accertamento.

L'Ente deve dar conto delle eventuali difficoltà di riscossione illustrando il contesto economico-sociale - territoriale, le difficoltà operative ed organizzative sofferte ed ogni altra concausa.

8. Analisi dei residui

Dimostrazione della capacità di realizzo o smaltimento dei residui e vetustà degli stessi, al fine di verificare se sussistano fondati dubbi in merito alla esigibilità di crediti risalenti iscritti in bilancio o a impegni vetusti, soprattutto se relativi a spese correnti.

8.1 Grado di realizzo e smaltimento residui attivi e passivi

	Rendiconto esercizio n-3			Rendiconto esercizio n-2			Rendiconto esercizio n -1		
	<u>Residui iniziali</u> (a)	<u>Riscossioni su</u> <u>residui</u> (b)	<u>Capacità</u> <u>realizzo/smaltimen</u> <u>to su residui</u> <u>b/a*100</u>	<u>Residui iniziali</u> (a)	<u>Riscossioni su</u> <u>residui</u> (b)	<u>Capacità</u> <u>realizzo/smaltimen</u> <u>to su residui</u> <u>b/a*100</u>	<u>Residui iniziali</u> (a)	<u>Riscossioni su</u> <u>residui</u> (b)	<u>Capacità</u> <u>realizzo/smaltimen</u> <u>to su residui</u> <u>b/a*100</u>
Titolo I - Tributi propri									
Titolo II - Trasferimenti correnti*									
Titolo III - Entrate extratributarie									
Totale entrate correnti									
<i>di cui</i> Entrate Proprie (Titoli I e III)									
Titolo IV - Alienazioni e trasferimenti di capitale									
Titolo V - Mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie									
Titolo VI - entrate per servizi c/terzi									
Totale entrate									
Titolo I - Spese correnti									
Titolo II - Spese in conto capitale									
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti									
Titolo IV - Spese per servizi per c/terzi									
Totale Spese									

* Evidenziare eventuali criticità scaturenti da ritardi nei trasferimenti della Regione di appartenenza.

8.2 Analisi sull'anzianità dei residui attivi

anni	Valori assoluti						Totale entrate
	Titolo 1 - Tributi propri	Titolo 2 - Trasferimenti correnti	Titolo 3 - Entrate extratributarie	Entrate Proprie (Titolo I e Titolo III)	Titolo 4 - Alienazioni e trasferimenti di capitale	Titolo 5 - Mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	
esercizio n-6 e precedenti							
esercizio n-5							
esercizio n-4							
esercizio n-3							
esercizio n-2							
esercizio n-1							
Totale residui							

8.3 Analisi sull'anzianità dei residui passivi

anni	Valori assoluti				
	Titolo I Spese correnti	Titolo II Spese in conto capitale	Titolo III Spese per rimborso di prestiti	Titolo IV Spese per servizi per c/terzi	Totale spese
esercizio n-6 e precedenti					
esercizio n-5					
esercizio n-4					
esercizio n-3					
esercizio n-2					
esercizio n-1					
totale residui					

9. Debiti fuori bilancio e passività potenziali

9.1 Dimostrare l'andamento, nell'ultimo triennio, dei debiti fuori bilancio, riconosciuti e non riconosciuti e non ripianati. L'importo dei debiti da ripianare deve comprendere tutti i debiti anche se risalenti nel tempo, ancora esigibili.

Articolo 194 T.U.E.L:	Esercizio n-2 e precedenti	Esercizio n-1	Esercizio in corso n	Totale debiti f.b. da ripianare
- lettera a) - sentenze esecutive				
- lettera b) - copertura disavanzi				
- lettera c) - ricapitalizzazioni				
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza				
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa				
Totale				

9.2 Dimostrazione dell'evoluzione storica delle sentenze esecutive, per tipologia e dimensione nel triennio precedente.

SENTENZE ESECUTIVE	Esercizio n-2 e precedenti	Esercizio n-1	Esercizio in corso n	Totale debiti f.b. da ripianare
Totale				

9.3 L'Ente fornisce un resoconto sintetico sullo stato del contenzioso in essere, operando una valutazione prognostica della spesa complessiva che potrà gravare negli esercizi futuri.

9.4 Verificare se l'Ente abbia acquisito, da tutti i responsabili dei servizi, ciascuno per le spese di sua competenza, un'attestazione sull'esistenza o meno di debiti fuori bilancio non riconosciuti, per i quali devono essere ancora assunti provvedimenti di riconoscimento sussistendone i presupposti di legge.

9.4.a Laddove venga attestata l'esistenza di debiti fuori bilancio non riconosciuti è necessario che l'Ente indichi: motivazioni per le quali il debito è sorto, con la specificazione del capitolo di spesa di competenza al quale si riferisce; l'utilità e l'arricchimento per l'Ente; se sono stati individuati i mezzi di finanziamento precisando quali; la sussistenza di tutti i requisiti per il riconoscimento ai sensi di legge.

9.5 Verificare se nel corso di eventuali verifiche a campione, fino alla data della delibera per l'accesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, sia stata riscontrata la presenza di spese che, pur avendo la natura di debiti fuori bilancio, sono state imputate agli stanziamenti correnti senza aver operato il riconoscimento, da parte del Consiglio, previsto dall'art. 194 del TUEL.

9.6 Passività potenziali - Indicare se siano state identificate e valutate eventuali sopravvenienze o insussistenze passive probabili, specificandone la natura, l'entità e la provenienza.

10. Analisi sulle modalità di gestione dei servizi per conto terzi

10.1 Verificare la corrispondenza dell'accertato e dell'impegnato rispettivamente nei Titoli VI e IV riferiti alle entrate e alle spese dei Servizi conto terzi:

SERVIZI CONTO TERZI	ACCERTAMENTI (in conto competenza)			IMPEGNI (in conto competenza)		
	Rendiconto esercizio n-2	Rendiconto esercizio n-1	Bilancio esercizio n	Rendiconto esercizio n-2	Rendiconto esercizio n-1	Bilancio esercizio n
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale						
Ritenute erariali						
Altre ritenute al personale c/terzi						
Depositi cauzionali						
Fondi per il Servizio economato						
Depositi per spese contrattuali						
Altre per servizi conto terzi*						
TOTALE DEL TITOLO						

10.2 Verificare l'andamento di cassa delle riscossioni e dei pagamenti riferiti alle entrate e alle spese dei Servizi conto terzi:

SERVIZI CONTO TERZI	RISCOSSIONI (in conto competenza)			PAGAMENTI (in conto competenza)		
	Rendiconto esercizio n-2	Rendiconto esercizio n-1	Bilancio esercizio n	Rendiconto esercizio n-2	Rendiconto esercizio n-1	Bilancio esercizio n
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale						
Ritenute erariali						
Altre ritenute al personale c/terzi						
Depositi cauzionali						
Fondi per il Servizio economato						
Depositi per spese contrattuali						
Altre per servizi conto terzi*						
TOTALE DEL TITOLO						

* I pagamenti contenuti nella voce "Altre per servizi conto terzi" hanno riguardato le seguenti tipologie di spese:

	Rendiconto esercizio n-2	Rendiconto esercizio n-1	Bilancio esercizio n
1.			
2.			
3.			
4.			

10.3 Verificare che fra gli accertamenti e i residui attivi dei Servizi per conto di terzi non vi siano somme che non hanno un titolo giuridico che li giustifichi e per le quali il corrispondente impegno sia già stato pagato.

11. Indebitamento

11.1 Verificare il rispetto, nell'ultimo triennio, dei limiti in materia d'indebitamento disposti dall'art. 119 della Costituzione e dall'art. 204 del TUEL e l'andamento nel triennio.

A tal fine si rende necessario acquisire idonea attestazione dell'organo di revisione, corredata da prospetto riepilogativo dell'andamento del debito nel triennio precedente e l'incidenza dei relativi interessi passivi sulle entrate correnti.

Evoluzione del debito						
	Rendiconto esercizio n-2		Rendiconto esercizio n-1		Bilancio esercizio n	
	+/-		+/-		+/-	
Residuo del debito al 01.01						
Nuovi prestiti* (titolo V entrate)						
Estinzione mutuo						
Prestiti rimborsati						
Altre variazioni (cancellazioni mutui e linee di credito)						
Residuo debito al 31.12						

* La voce deve contenere anche eventuali accolti per debiti di società in *house e/o partecipate*, all'esito di una procedura di liquidazione, deliberati nel triennio.

11.2 Verifica del rispetto del limite d'indebitamento

	Rendiconto esercizio n-4	Rendiconto esercizio n-3	Rendiconto esercizio n-2
Entrate correnti			
Interessi passivi			
Incidenza percentuale			

11.3 L'Ente, qualora abbia fatto ricorso nell'ultimo triennio, a strumenti quali il *leasing* immobiliare *in costruendo* o operazioni di *project financing*, deve esporre gli effetti finanziari di tali scelte e presentare una analisi comparativa dei costi rispetto all'acquisto del bene.

11.4 Esaminare gli strumenti di finanza derivata ancora in essere (anche se rinegoziati) con la quantificazione degli oneri sostenuti nel triennio precedente e la stima di quelli a carico degli esercizi futuri.

12. Tributi locali e servizi a domanda individuale

La Sottocommissione, al fine di valutare le misure che l'Ente ha programmato di adottare per il riequilibrio finanziario, deve avere conoscenza degli andamenti pregressi dei tributi locali e delle tariffe relative alla copertura dei servizi a domanda individuale e della gestione del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto. L'Ente dovrà, perciò, mostrare l'andamento di tali entrate, relativamente alla fase dell'accertamento e della riscossione, indicando il grado di copertura realizzato per ciascuno degli anni del triennio precedente.

13. Spese per il personale

13.1 La Sottocommissione verifica se nell'ultimo triennio l'Ente ha garantito il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, acquisendo notizia delle azioni poste in essere.

L'analisi mira a mostrare:

- l'andamento della spesa del personale e il contenimento della stessa entro i vincoli posti dalle norme di finanza pubblica;

- l'incidenza percentuale della spesa del personale rispetto al complesso delle spese correnti che, qualora sia pari o superiore al limite, pone il divieto di nuove assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- il trend di crescita o di diminuzione della dotazione organica dell'ultimo triennio, con la quantificazione delle eccedenze e delle posizioni soprannumerarie;
- l'incidenza dei contratti di collaborazione autonoma, collaborazione coordinata e continuativa e di quelli di cui all'art. 110, comma 1 del TUEL.

14. Organismi partecipati

14.1 Verificare la situazione economico-finanziaria di tutti gli organismi e società partecipate, nell'ultimo triennio, evidenziando relativi costi, oneri e situazioni di criticità.

Verificare in particolare che siano integralmente previsti in bilancio gli oneri dei contratti di servizio con società partecipate o controllate e che non vi siano esposizioni debitorie pregresse derivanti da precedenti gestioni per le quali non siano stati assunti i provvedimenti di finanziamento dovuti per legge.

DATI AGGREGATI	Rendiconto n - 3		Rendiconto n - 2		Rendiconto n - 1	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
SPESE PER						
Sottoscrizioni capitale*						
Contratti di servizi						
Contributi in conto esercizio						
Contributi in conto capitale						
Concessioni di credito						
Coperture di perdite						
Aumenti del capitale						
	Accertamenti	Riscossioni	Accertamenti	Riscossioni	Accertamenti	Riscossioni
ENTRATE PER						
Dividendi						
Rimborsi crediti						
Altro (specificare)						

*Nel caso di acquisizione di capitale con conferimento in natura, precisare la natura del bene conferito specificandone il valore.

14.2. Informazioni su ciascun organismo partecipato.

Analisi limitata agli organismi nei quali la quota di partecipazione sia superiore al 25% o, in ogni caso, indipendentemente dalla quota di partecipazione, a tutti quelli che hanno rilevato perdite anche per un solo esercizio nell'ultimo triennio.

Dati identificativi dell'Organismo partecipato:	Rendiconto n- 3	Rendiconto n- 2	Rendiconto n- 1
Quota di partecipazione:			
Utile (+) o Perdita (-) d'esercizio			
Valore della produzione			
Costi della produzione			
di cui costi del personale al 31.12			
Personale dipendente al 31.12			
Indebitamento al 31.12			
Debiti verso l'Ente locale al 31.12			
Crediti dell'organismo verso l'Ente locale al 31.12			

Si precisa che molti dati di questa sezione sono già richiesti agli Enti locali in sede di adempimenti ex *lege* n. 266/2005 e, se forniti, sono presenti nella Banca dati SIQuEL della Corte dei conti.

14.3 L'Ente, nel caso in cui abbia effettuato una concessione di finanziamento a società partecipate in luogo del conferimento in conto capitale, deve evidenziare gli effetti finanziari di tale operazione e le ragioni della sua adozione.

Nel caso in cui l'Ente vanti crediti verso gli organismi partecipati, deve dimostrare la corrispondenza degli stessi con i dati esposti nel bilancio della partecipata, indicando se è stata compiuta un'operazione di "*circularizzazione dei crediti*" e quali forme di monitoraggio siano state poste in essere in merito alla restituzione dei finanziamenti.

14.4 Nel caso in cui siano state concesse *fideiussioni* o rilasciate *lettere di patronage* a favore degli organismi partecipati, l'Ente espone gli eventuali effetti prodotti nel triennio, nonché una valutazione sulla rischiosità delle obbligazioni di garanzia assunte e sui potenziali effetti finanziari.

	Rendiconto n - 3		Rendiconto n - 2		Rendiconto n - 1	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
Concessioni di fideiussioni						
Lettere di patronage						

14.5 Verificare se, a fronte dell'impegno assunto di mantenere solvibile la società partecipata, l'Ente abbia dichiarato il rispetto dei limiti all'indebitamento ex artt. 202 e 204 TUEL.

14.6 Ove siano state già verificate criticità nella gestione o nel mantenimento dell'esistenza degli organismi partecipati, rispetto alle disposizioni normative vigenti, indicare le deliberazioni adottate nell'ultimo triennio, relativamente alle misure di contenimento e razionalizzazione della spesa.

14.7 Verificare se l'Ente abbia adottato forme di consolidamento dei conti con le proprie aziende, società o altri organismi partecipati.

14.8 Indicare gli adempimenti posti in essere in ottemperanza delle disposizioni legislative in materia, con particolare riguardo agli obblighi di riduzione del personale e della spesa degli organi amministrativi e, ove ricorra la fattispecie, di dimissioni, scioglimento e/o alienazioni.

14.9 L'Ente indica se ha trasferito beni patrimoniali, a titolo oneroso o ad altro titolo, ad un organismo partecipato, illustrando le ragioni della scelta e i costi che l'operazione pone in carico all'organismo partecipato e all'Ente stesso.

15. Spesa degli organi politici istituzionali

13.1 Esaminare l'andamento dell'ultimo triennio delle spese di competenza per il funzionamento degli organi politici istituzionali, al fine della verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa sulla riduzione dei costi della politica

<i>Per il Conto del Bilancio vanno indicati gli Impegni di competenza.</i> <i>Per il Bilancio le Previsioni definitive</i>	Rendiconto esercizio (n-2)	Rendiconto esercizio (n-1)	Variazione %	Bilancio in corso d'esercizio (n)	Variazione %
Spese per il funzionamento del Consiglio					
Spese per le indennità dei Consiglieri					
Gettoni di presenza dei Consiglieri					
Spese per il funzionamento della Giunta					
Spese per le indennità degli Assessori					
Gettoni di presenza degli Assessori					
Totale					

SEZIONE SECONDA – RISANAMENTO

Le tabelle sono state predisposte per la durata massima del piano (10 anni). Unica eccezione il prospetto che esamina l'incremento delle aliquote dei tributi locali, atteso che gli Enti in difficoltà eserciteranno la loro facoltà di incrementare le aliquote, nella misura massima consentita, nel breve periodo.

1. Misure di riequilibrio economico-finanziario

1.1 Verificare gli aspetti salienti del programma di riequilibrio, con particolare riferimento alla esposizione e quantificazione degli effetti delle misure più significative programmate dall'Ente per il riequilibrio economico-finanziario.

1.2 Equilibrio di parte corrente

Verificare che il Piano sia idoneo a garantire il corretto equilibrio di parte corrente con riferimento allo lo squilibrio accertato nella parte prima

	Bilancio esercizio n	Bilancio esercizio n+1	Bilancio esercizio n + 2	Bilancio esercizio n + 3	Bilancio esercizio n + 4	Bilancio esercizio n + 5	Bilancio esercizio n + 6	Bilancio esercizio n + 7	Bilancio esercizio n + 8	Bilancio esercizio n + 9
Entrate titolo I										
Entrate titolo II										
Entrate titolo III										
Totale titoli I,II,III (A)										
Spese titolo I (B)										
Rimborso prestiti (C) parte del Titolo III*										
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)										
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+) / Copertura disavanzo (-) (E)										
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui:										
<i>Contributo per permessi di costruire (fino al 2012)</i>										
<i>Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali</i>										
<i>Altre entrate (specificare)</i>										
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di cui										
<i>Proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada</i>										
<i>Altre entrate (specificare)</i>										
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)										
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F-G+H)										

*Il dato da riportare è quello del Titolo III depurato dell'intervento 1 "rimborso per anticipazioni di cassa" e, dove esistente, della quota di mutui e prestiti estinti anticipatamente con ricorso a nuovo indebitamento o con utilizzo dell'avanzo d'amministrazione.

1.3 Equilibrio di parte capitale

Accertato lo squilibrio, verificare che il Piano sia idoneo a garantire anche il corretto equilibrio di parte capitale

	Bilancio esercizio n	Bilancio esercizio n+1	Bilancio esercizio n+2	Bilancio esercizio n + 3	Bilancio esercizio n + 4	Bilancio esercizio n + 5	Bilancio esercizio n + 6	Bilancio esercizio n + 7	Bilancio esercizio n + 8	Bilancio esercizio n + 9
Entrate titolo IV										
Entrate titolo V *										
Totale titoli IV,V (M)										
Spese titolo II (N)										
Differenza di parte capitale (P=M-N)										
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G)										
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale] (Q)										
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni (P+Q-F+G-H)										

*categorie 2,3 e 4

2. Ripiano del disavanzo di amministrazione

La sottocommissione verifica le misure adottate/programmate dall'Ente per il ripiano integrale del disavanzo di amministrazione con indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della misura adottata e della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare.

L'Ente illustra le più rilevanti misure adottate e il risultato atteso da ciascuna:

.....

Disavanzo di amministrazione iniziale da ripianare: €	copertura esercizio n	copertura esercizio n+1	copertura esercizio n+2	copertura esercizio n+3	copertura esercizio n+4	copertura esercizio n+5	copertura esercizio n+6	copertura esercizio n+7	copertura esercizio n+8	copertura esercizio n+9
(A)										
Disavanzo residuo* (B)										
Quota di ripiano per anno (C)										
Importo percentuale** (C/A)*100										
Quota residua di disavanzo da ripianare (B-C)										

*per il primo anno, corrisponde al disavanzo iniziale da ripianare

** da riferire sempre al disavanzo iniziale da ripianare

3. Ripiano dei debiti fuori bilancio

3.1 Nel caso di debiti fuori bilancio, riconosciuti e non riconosciuti e non ripianati verificare le forme di copertura previste entro il periodo di durata del piano, a partire dall'esercizio in corso, con la quantificazione su base annua:

Articolo 194 T.U.E.L:	Totale debiti f.b. da ripianare*	periodo del Piano RF									
		Esercizio n	Esercizio n+1	Esercizio n+2	Esercizio n+3	Esercizio n+4	Esercizio n+5	Esercizio n+6	Esercizio n+7	Esercizio n+8	Esercizio n+9
- lettera a) sentenze esecutive		Titolo...	Titolo...	Titolo...	Titolo...	Titolo...	Titolo...	Titolo...	Titolo...	Titolo...	Titolo...
		Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
- lettera b) copertura disavanzi		Titolo..	Titolo..	Titolo...	Titolo..	Titolo...	Titolo..	Titolo..	Titolo	Titolo...	Titolo...
		Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
- lettera c) ricapitalizzazioni		Titolo...	Titolo..	Titolo..	Titolo...	Titolo..	Titolo...	Titolo..	Titolo...	Titolo...	Titolo...
		Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
- lettera d) procedure espropriative/occupazione d'urgenza		Titolo...	Titolo...	Titolo...	Titolo...	Titolo...	Titolo...	Titolo...	Titolo...	Titolo...	Titolo...
		Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
- lettera e) acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa		Titolo...	Titolo...	Titolo...	Titolo...	Titolo...	Titolo...	Titolo...	Titolo...	Titolo...	Titolo...
		Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
Totale											

* dalla tabella di cui al punto 9.1- Sezione Prima- Debiti relativi al triennio precedente comprensivi di quelli provenienti da esercizi precedenti.

3.2 Coperture in deroga ai limiti disposti dal TUEL

La Sottocommissione acquisisce dall'Ente i provvedimenti e ogni documentazione utile a verificare le misure adottate ai sensi dell'art. 243-bis comma 8, lettera g), per accedere all'assunzione di mutui per la copertura dei debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1 del TUEL, nonché per accedere al Fondo di rotazione di cui all'art.243-ter. L'Ente è tenuto a predisporre un piano di copertura dei debiti nel periodo di riequilibrio, con dimostrazione dell'entità dei ripiani per ciascun anno, con particolare riferimento al ripristino del fondo di rotazione.

Copertura dei debiti fuori bilancio per spese di investimento da ripianare

	Totale debiti f.b. per investimenti	periodo del Piano RF								
		n+1	n+2	n+3	n+4	n+5	n+6	n+7	n+8	n+9
Assunzione di mutui in deroga ai limiti ex art. 204 TUEL, comma 1*		Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
Fondo di rotazione ex art. 243-ter TUEL*		Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
Totale										

*da compilare solo dal momento in cui:

- ci si è avvalsi della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dall'art.243-bis del TUEL, comma 8 lettera a);
- si sia sia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente;
- si sia rideterminazione la dotazione organica ai sensi dell'art. 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio (rinvio lettera g) del risanamento)

4. Revisione dei residui

L'Ente è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria dei residui attivi e passivi iscritti in bilancio; occorre, quindi, verificare che siano state acquisite tutte le attestazioni motivate da parte dei dirigenti/ responsabili degli uffici e dei servizi competenti in riferimento alle entrate e spese di rispettiva pertinenza, al fine di valutare la necessità o meno di conservarli in bilancio. I residui attivi e passivi stralciati, con indicazione della loro natura, importi e anni di riferimento, vanno elencati in apposito prospetto, mentre, per i residui attivi conservati, l'attestazione del responsabile del Servizio finanziario deve essere corredata da una relazione dell'Organo di revisione, che si esprima, in particolare, sulla correttezza del loro mantenimento. La sottocommissione verifica il rispetto della disposizione in tema di istituzione del fondo di riserva per la svalutazione dei crediti.

5. Debiti di funzionamento

L'Ente, determinato l'ammontare complessivo dei debiti di funzionamento, con particolare attenzione ai tempi di pagamento e alla quantificazione del relativo contenzioso, in termini di oneri ed interessi passivi, nonché numero delle procedure esecutive, deve indicare le misure adottate o programmate per la riduzione dei tempi di pagamento, anche nel rispetto delle disposizioni comunitarie, e degli oneri relativi.

6. Tributi locali

6.1. Analizzare se e con quali modalità l'Ente si sia avvalso della possibilità di incrementare le aliquote o tariffe dei tributi locali, nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni temporali disposte dalla legislazione vigente.

La misura massima dovrebbe essere programmata sin dai primi anni del piano (1° e 2°); è necessario, in ogni caso, verificare che non siano state iscritte previsioni d'incremento delle entrate per tributi locali non congrue rispetto al *trend* di riscossione dell'ultimo triennio concluso. Verificare, inoltre, che l'organo di revisione in sede di valutazione del piano abbia apprezzato l'attendibilità delle previsioni di entrata.

Laddove si riscontri una previsione d'incremento anomalo delle riscossioni, l'Ente, deve fornire la dimostrazione delle misure adottate o programmate (ricorso a concessionarie, affidamento del servizio a società già partecipate, gestione diretta con riorganizzazione degli uffici tributi propri dell'Ente), che consentano di accrescere, effettivamente, il grado di riscossione.

Tabella per i Comuni

	Incremento % di aliquota*	Accertamenti previsti nell'esercizio n	Incremento % di aliquota*	Accertamenti previsti nell'esercizio n+1	Incremento % di aliquota*	Accertamenti previsti nell'esercizio n+2	Incremento % di aliquota*	Accertamenti previsti nell'esercizio n+3	Incremento % di aliquota*	Accertamenti previsti nell'esercizio n+4
IMU										
TARSU/TIA										
COMPARTECIPAZIONE IVA										
ADDIZIONALE IRPEF										
TOSAP										
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'										
CANONI SU IMPIANTI PUBBLICITARI										
DIRITTI SU PUBBLICHE AFFISSIONI										
IMPOSTA DI SOGGIORNO										
IMPOSTA DI SCOPO										
ALTRE TIPOLOGIE (specificare.....)										

*Indicare, per ogni voce, con il colore rosso, quando l'incremento di aliquota inizia a corrispondere alla misura massima consentita.

In riferimento alle tariffe del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto, l'Ente deve comprovare le misure adottate per la copertura integrale dei costi della relativa gestione, specificando tempi e modalità di attuazione (aumento della tariffa, riduzione dei costi attraverso una riorganizzazione del servizio implementata su canoni di efficienze ed economicità, altro...).

Tabella per le Province

	Accertamenti previsti nell'esercizio n+4	Incremento % di aliquota*	Accertamenti previsti nell'esercizio n+3	Incremento % di aliquota*	Accertamenti previsti nell'esercizio n+2	Incremento % di aliquota*	Accertamenti previsti nell'esercizio n+1	Incremento % di aliquota*	Accertamenti previsti nell'esercizio n	Incremento % di aliquota*
IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE										
IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO										
TOSAP										
TRIBUTO AMBIENTALE										
ALTRE TIPOLOGIE (specificare.....)										

Descrivere le misure di contrasto all'evasione programmate e l'incremento percentuale atteso di recupero dell'evasione nel piano

	Esercizio n	Esercizio n+1	Esercizio n+2	Esercizio n+3	Esercizio n+4	Esercizio n+5	Esercizio n+6	Esercizio n+7	Esercizio n+8	Esercizio n+9
	Incremento % di aliquota* Accertamenti previsti	Incremento % di aliquota* Accertamenti previsti	Incremento % di aliquota* Accertamenti previsti	Incremento % di aliquota* Accertamenti previsti	Incremento % di aliquota* Accertamenti previsti	Incremento % di aliquota* Accertamenti previsti	Incremento % di aliquota* Accertamenti previsti	Incremento % di aliquota* Accertamenti previsti	Incremento % di aliquota* Accertamenti previsti	Incremento % di aliquota* Accertamenti previsti
Provvedimento 1										
Provvedimento 2										
Provvedimento 3										

7. Copertura dei costi dei servizi a domanda individuale

L'ente dimostri, con idonea documentazione (delibere e programmi), le modalità con le quali assicuri la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale.

8. Incremento delle entrate correnti

8.1 - L'Ente deve dimostrare l'incremento percentuale delle entrate proprie rispetto a quelle correnti in misura significativa, nel periodo del piano di riequilibrio. Costituisce una condizione necessaria al fine di ottenere l'anticipazione da parte del fondo di rotazione l'incremento nella misura massima delle aliquote dei tributi e delle tariffe.

	Esercizio n*	Bilancio Esercizio n+1	Bilancio Esercizio n+2	Bilancio Esercizio n+3	Bilancio Esercizio n+4	Bilancio Esercizio n+5	Bilancio Esercizio n+6	Bilancio Esercizio n+7	Bilancio Esercizio n+8	Bilancio Esercizio n+9	Totale
Titolo 1 - Tributi propri											
Titolo 2 - Trasferimenti correnti											
Titolo 3 - Entrate extratributarie											
a) Entrate Correnti											
b) Entrate Proprie (Titolo I e Titolo III)											
incidenza % entrate proprie su entrate correnti (b/a)											
variazione dell'incidenza rispetto anno n											

*ultimo rendiconto approvato

9. Revisione della Spesa

9.1 L'Ente dimostra di avere programmato o già adottato politiche di riduzione della spesa, per il periodo del piano, al fine di ottenere un decremento percentuale significativo delle spese correnti. Nel caso di accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, il decreto emanato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze indica modalità e criteri specifici al fine di assegnare il massimo importo dell'anticipazione.

	Esercizio n*	Bilancio Esercizio n+1	Bilancio Esercizio n+2	Bilancio Esercizio n+3	Bilancio Esercizio n+4	Bilancio Esercizio n+5	Bilancio Esercizio n+6	Bilancio Esercizio n+7	Bilancio Esercizio n+8	Bilancio Esercizio n+9	Totale periodo
Titolo 1 -Spese correnti											
Variazione assoluta della spesa corrente rispetto all'anno base (n) relativo all'ultimo rendiconto approvato											
Variazione % della spesa corrente rispetto all'anno base (n) relativo all'ultimo rendiconto approvato											

*ultimo rendiconto approvato

9.2 L'Ente, dopo avere esposto il *trend* della spesa per il personale nel triennio precedente, dimostra le politiche di riduzione della spesa programmate o già adottate, per il periodo del piano, relative al contenimento della spesa per il personale e delle dotazioni organiche, mostrando il risparmio di spesa atteso, sia in termini assoluti, sia in termini percentuali della spesa.

Accerta le eccedenze della dotazione organica e l'eventuale soprannumero, dimostrando le misure adottate e quelle programmate volte a ridurne la consistenza (es. mobilità in uscita, blocco del *turnover* ...)

9.3 In caso di accesso al fondo di rotazione, di cui all'art. 243-*ter* del TUEL, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio, previste dall'art. 243-*bis*, comma 9, lettere a), b), c), del TUEL, ossia:

9.3.a. L'Ente deve dimostrare, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, la riduzione della spesa per il personale, da realizzare, in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5 e 26, comma 3, dei CCNL del 1 aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche.

9.3.b. L'Ente deve dimostrare la riduzione, entro il termine di un triennio, almeno del 10%, della spesa per prestazioni di servizi di cui all'intervento 03 della spesa corrente, specificando, anche, le misure di razionalizzazione della spesa a cui ha fatto ricorso.

9.3.c. L'Ente dimostra la riduzione, entro il termine di un triennio, almeno del 25%, della spesa per trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziata attraverso risorse proprie.

9.4. Verificare se l'Ente abbia programmato ulteriori misure per il contenimento della spesa. In particolare nella forma di partenariato pubblico-privato, e se abbia deciso di ricorrere alla stipula di contratti (decreto legge n.1/2012 convertito in legge n. 27 del 24 marzo 2012) di disponibilità, nell'ottica della razionalizzazione degli spazi ed uffici pubblici, con conseguenti risparmi dei costi di gestione.

9.5. Riduzione delle spese di gestione delle società partecipate

La sottocommissione verifica i programmi di riduzione delle spese di gestione delle società partecipate (art. 9 d.l. 95/2012 cit.), anche in riferimento al contenimento dei costi per gli amministratori. I programmi dimostrano anche l'adozione dei provvedimenti di riduzione della spesa del personale, tra i quali l'inserimento, nei nuovi contratti, della clausola di cui all'art. 243 comma 3-*bis* del TUEL, con riguardo alla riduzione delle spese per il personale delle medesime ed anche in applicazione dell'art. 18, comma 2 bis, del decreto legge n. 112 del 2008 convertito con modificazione dalla legge n. 133 del 2008.

La sottocommissione verifica, altresì, le misure di allineamento contabile con gli organismi partecipati, previste dall'art. 9 comma 4 del D.L. n.95/2012.

9.6. Dismissione immobili e beni dell'Ente

La sottocommissione acquisisce ogni necessaria informazione volta a verificare la bontà di previste operazioni di dismissione, tese a garantire proventi utili al riequilibrio economico finanziario pianificato. L'Ente deve elencare le procedure di alienazione *medio tempore* avviate ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008, specificando gli eventuali esiti infruttuosi e gli importi riscossi. Deve, altresì, indicare i procedimenti già avviati o programmati, i benefici attesi e quali forme utili, alternative all'asta, siano state previste e/o adottate.

Nel caso di trasferimento d'immobili o quote a società per la valorizzazione/trasformazione/cessione degli immobili o quote, la Sottocommissione acquisisce la necessaria documentazione contrattuale per l'esame delle condizioni e benefici previsti.

9.7 Riduzione di spesa degli organi politici istituzionali

La Sottocommissione esamini i programmi e provvedimenti relativi alla riduzione della spesa della politica.

(Tabella da rielaborare per la durata del piano)

	Esercizio (n)	Esercizio (n+1)	Variazione %	Esercizio in corso (n+2)	Variazione %
Spese per il funzionamento del Consiglio					
Spese per le indennità dei Consiglieri					
Gettoni di presenza dei Consiglieri					
Spese per il funzionamento della Giunta					
Spese per le indennità degli Assessori					
Gettoni di presenza degli Assessori					
Totale					